



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE LO SPECCHIO DELL'ANIMA

L'anno 2022, il giorno 05 aprile 2022 alle ore 21 presso la sede legale dell'Associazione Lo Specchio dell'Anima sita in Pisa Via delle Bocchette n. 2/a, si è riunita l'Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore.**

Il Presidente Ginetta Antonelli assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, e chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale la Sig.ra Elena Couchoud che accetta.

Sono presenti n. 13 persone e il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in seconda convocazione e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica all'Assemblea come si renda necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo Settore.

Fa presente che la scadenza del 31 maggio 2022 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e **la modifica entro tale termine, con modalità e maggioranze proprie dell'Assemblea Ordinaria, è fondamentale ed indispensabile per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23,10.

Il Presidente
(Ginetta Antonelli)

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

28 APR 2022

Il Segretario
(Elena Couchoud)

Registrato 869 SERIE III
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LO SPECCHIO DELL'ANIMA APS"

Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita con sede in Pisa (Pi), l'ASSOCIAZIONE "LO SPECCHIO DELL'ANIMA APS" (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Durata

Art. 2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Autonomia

Art. 3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art. 4. L'Associazione "Lo Specchio dell'Anima APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, è una libera Associazione, non ha scopo di lucro e persegue, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di beneficenza attraverso la promozione e l'utilizzo della medicina alternativa e complementare, a livello locale e nazionale, in modo più dettagliato l'Associazione persegue i seguenti scopi: diffondere la cultura, la conoscenza e la consapevolezza delle discipline del benessere e naturopatiche e in generale diffondere l'approccio olistico alla salute che prende in considerazione la mente, il corpo e lo spirito.

Per la sua realizzazione l'Associazione potrà anche promuovere contatti e reti di collaborazione con analoghe associazioni aventi le medesime finalità, collaborare con organismi pubblici e privati italiani, europei ed internazionali, stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private e svolgere in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrebbe inoltre anche organizzare viaggi per conoscere e fare esperienze simili a quelle svolte come Associazione.

Art. 5. Per attuare concretamente i propri scopi, l'Associazione organizzerà, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti attività nell'ambito delle dette attività di interesse generale:

- o Centro d'ascolto;
- o Meeting, convegni, dibattiti e seminari sulle medicine alternative e complementari e sul mondo spirituale;
- o Attività ricreative ed eventi culturali di vario genere.

Tali attività saranno dirette ad arrecare benefici, ad esempio, a persone svantaggiate come donne in difficoltà, famiglie in difficoltà, orfani e minori abbandonati, bambini affetti da gravi patologie, anziani non autosufficienti, disabili fisici, ecc.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Soci

Art. 6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'Associazione e al conseguente pagamento della quota associativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Ordinari
- c. Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art. 8. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'Associazione, di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e di essere eletti alle cariche sociali.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 giorni.

Art. 9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di contribuire alla vita dell'Associazione con le quote associative e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Perdita di qualifica di socio

Art. 10. La qualifica di socio si perde per:

- a. Morte
- b. Dimissioni

Esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, nei seguenti casi: per grave indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono grave violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, per morosità superiore ad un anno nel pagamento delle quote associative; contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso entro 30 giorni mediante raccomandata all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Quota associativa

Art. 11. L'Assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intransmissibili e non rivalutabili, non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

Organi sociali

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo

Art. 13. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica e regolarmente documentate, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei Soci

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente Statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea con il medesimo diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto ed è ammesso il voto per delega (fino a tre deleghe per ciascun socio) ed è ammessa la partecipazione in modalità on line o mista. Le votazioni avvengono per alzata di mano.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure, in caso di Sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea; spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente convoca l'Assemblea almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario, inoltre ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso scritto con relativa esposizione all'interno della sede dell'Associazione o mediante posta elettronica inviata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all'Assemblea, almeno 10 giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Determinare la quota associativa annua

7094 200
712491
PWA
ISA
7/15
7/15
Discutere ed approvare il bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo e preventivo

- Definire il programma generale annuale di attività
- Determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo
- Nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo
- Approvare regolamenti tra cui quello eventuale dei lavori assembleari
- Esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci
- Decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati. I soci deliberano, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- Modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo
- Scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di dieci eletti dall'Assemblea; sono rieleggibili e durano in carica 3 anni. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Ogni eletto può ricoprire non più di due cariche.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione mediante avviso scritto o mediante posta elettronica, dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo:

- Attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Propone all'Assemblea il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali
- Predispose all'Assemblea il programma annuale di attività
- Redige il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea
- Riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta, in quest'ultimo caso dandone comunicazione scritta
- Ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- Delibera i provvedimenti di perdita e di esclusione di qualifica di socio, di cui all'art. 10
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

In caso di Suo impedimento, il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano.

Il Tesoriere

Art. 20. Il Tesoriere è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo.

Cura la tenuta dei registri contabili previsti dalla legge e di quelli di cui l'Associazione riterrà utile dotarsi; Affianca il Presidente nella rappresentanza davanti agli Enti Finanziatori, alle Banche e all'Azienda Postale; Predisporre i bilanci o rendiconti economico e finanziari che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo;

Ha la delega per la gestione dei conti correnti assieme al Presidente ed anche con firma disgiunta.

In caso di scioglimento dell'Associazione fornisce l'aiuto necessario ai liquidatori nominati a tale scopo dall'Assemblea dei soci.

Il Segretario

Art. 21. Il Segretario è eletto nel suo seno dal Consiglio Direttivo.

Collabora con il Presidente;

Cura la tenuta del Libro dei Soci e del registro dei volontari, la redazione dei Verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio.

Tiene la corrispondenza interna ed esterna dell'Associazione.

Esercizio sociale – Bilancio

Art. 22. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo. Viene poi depositato entro il termine previsto dalla legge nel Registro unico nazionale terzo settore.

L'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Entrate e Patrimonio sociale

Art. 23. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a. Quote associative
- b. Contributi degli aderenti
- c. Contributi di privati
- d. Contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- e. Contributi di organismi internazionali
- f. Donazioni e lasciti testamentari
- g. Rimborsi derivanti da convenzioni

Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

Ogni eventuale entrata destinata all'attuazione degli scopi statuari e prevista dalla legge

Art. 24. Il Patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- a. Beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione
- b. Dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori
- c. Dai contributi versati dai soci nonché da qualsiasi contributo di liberalità da chiunque versate con la medesima finalità
- d. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25. E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri

Art. 26. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo che è Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* tenuto a cura del Consiglio Direttivo che è Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo che è Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo che è *Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone apposita richiesta scritta al Presidente dell'associazione.

L'Associazione dovrà procedere di conseguenza facendo esaminare quanto richiesto dal socio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Volontari

Art. 27. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Lavoratori

Art. 28. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 29. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Norma finale

Art. 30. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Sig.ra Antonelli Ginetta - Presidente



Sig.ra Elena Couchoud - Segretario

